

SISSA

Scuola
Internazionale
Superiore di
Studi Avanzati

Oggetto: Regolamento per le progressioni economiche all'interno delle Aree del personale tecnico amministrativo della SISSA ex art.86 del CCNL 2019 - 2021 Comparto Istruzione e Ricerca dd.18.01.2024

IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e s.m.i;
Visto il CCNL – Comparto Università quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 16.10.2008, ed in particolare gli artt. 79, 81 e 82;
Visto lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, emanato con D.D. n.40 del 18.01.2012 e pubblicato sulla G.U. n.36 del 13.02.2012, in vigore dal 28.02.2012;
Visto il D.D. n. 431 dd 06.07.2018, con il quale è stato emanato il Regolamento della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste per l'espletamento della Progressione economica orizzontale (PEO) ex artt. 79, 81 e 82 del citato CCNL Comparto Università quadriennio normativo 2006-2009;
Visto il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019 – 2021, ed in particolare l'art. 86;
Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 09.07.2024;
Ritenuto di dover provvedere;

DECRETA

Art. 1 - di emanare il Regolamento per le progressioni economiche all'interno delle Aree del personale tecnico amministrativo della SISSA ex art.86 del CCNL 2019 - 2021 Comparto Istruzione e Ricerca dd.18.01.2024 che costituisce parte integrante del presente decreto e che sostituisce il Regolamento emanato con D.D.431 dd.06.07.2018.

Art. 2 – di stabilire che il Regolamento di cui all'art.1 entri in vigore dalla data del presente decreto.

Art. 3 - di dare adeguata pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola e sul sito web della SISSA alla pagina dedicata ai Regolamenti.

Art. 4 - di incaricare l'Ufficio gestione e sviluppo risorse umane dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL VICE DIRETTORE
prof. Nicola Gigli
(firmato digitalmente)

ap/al

Area risorse umane
Ufficio gestione e sviluppo risorse umane

Via Bonomea, 265
34136 Trieste – Italy
T +39 0403787111
E ufficiorisorseumane@sissa.it



Regolamento per le progressioni economiche all'interno delle Aree del personale tecnico amministrativo della SISSA

Art.1

PRINCIPI GENERALI

1. Le progressioni economiche all'interno delle Aree sono attribuite ai dipendenti in modo selettivo, secondo modalità tese a verificare lo sviluppo delle competenze professionali e i risultati conseguiti, rilevati dalla metodologia di valutazione vigente (dal sistema di misurazione valutazione della performance).
2. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'Area e del settore professionale di appartenenza, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più *"differenziali stipendiali"* di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio.
3. Il valore economico di ciascun *"differenziale stipendiale"* e il numero massimo di questi a ciascun dipendente per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella stessa Area, è individuato distintamente per ciascuna Area del sistema di classificazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca 2019 – 2021 dd.18.01.2024 (Allegato G).
4. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno delle Aree ai sensi dell'art.52 comma 1 – bis del D.Lgs 165/2001, dell'art.23 comma 2 del D.Lgs 150/2009 nonché in base a quanto stabilito dall'art. 86 *"Progressioni economiche all'interno delle Aree"* del CCNL I.R. 2019 – 2021 dd.18.01.2024.

Art. 2

SISTEMA DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ALL'INTERNO DELLE AREE

Per il personale afferente all'Area degli Operatori, dei Collaboratori e dei Funzionari, le risorse disponibili vengono ripartite proporzionalmente sulla base del peso complessivo di ciascuna Area, determinato moltiplicando il numero dei potenziali candidati per il differenziale economico corrispondente e sommando gli importi ottenuti.

Art. 3

PERIODICITA' DELLE SELEZIONI

Le procedure selettive per Area sono indette con cadenza annuale con decreto del Segretario Generale, previa contrattazione delle risorse e hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è attribuito il nuovo differenziale stipendiale.

In sede di ripartizione annuale del fondo vengono individuati il numero di “*differenziali stipendiali*” attribuibili nell'anno per ciascuna Area.

I termini e le modalità di partecipazione e di presentazione della domanda sono disciplinati dall'avviso di selezione.

Art. 4

REQUISITI DI ACCESSO

Ai sensi dell'art.86 del CCNL I.R. 2019- 2021 dd.18.01.2024, possono partecipare alle selezioni interne per la progressione economica all'interno delle Aree, i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere dipendente a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio dell'anno di attribuzione della progressione economica ed essere in servizio alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, con inquadramento in una delle quattro Aree.
2. Aver maturato un'anzianità di servizio di tre anni nel differenziale stipendiale di appartenenza, ovvero posizione economica del precedente sistema di classificazione (ovvero categoria e posizione economica di altre Pubbliche Amministrazioni di diverso comparto), con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, nel medesimo o corrispondente profilo;
3. Non aver beneficiato di alcuna progressione economica (secondo la previgente disciplina) negli ultimi tre anni (il triennio da prendere a riferimento è quello antecedente l'annualità di indizione della procedura selettiva);
4. Non aver subito provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per fattispecie previste dall'art.25 (Codice disciplinare), comma 3, lett. g), al rimprovero scritto nei due anni antecedenti all'indizione della procedura selettiva.

Art.5

CRITERI

La quota di risorse da destinare ai “*differenziali stipendiali*” per l’anno individuato, viene definita in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 81 (Soggetti e materie di relazioni sindacali) del CCNL I.R. 2019 -2021 nel limite delle risorse di cui agli art. 119 (Fondo risorse decentrate Aree Operatori, Collaboratori, Funzionari: costituzione) e art.121 (Fondo risorse decentrate per l’Area EP: costituzione) del CCNL I.R. 2019-2021, tenuto conto delle specifiche risorse residue risultanti sul fondo al 31 dicembre dell’anno precedente, fermo restando la disponibilità di specifiche risorse aventi caratteristiche di certezza e continuità nei Fondi risorse decentrate in esame per l’anno di attribuzione della progressione economica.

Non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale al dipendente per ciascuna procedura selettiva.

I “*differenziali stipendiali*” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna Area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita dal punteggio più elevato e proseguendo in ordine decrescente.

Criteria per l’attribuzione dei punteggi e per la formazione delle graduatorie

1. L’attribuzione dei differenziali stipendiali avviene sulla base delle graduatorie redatte per ciascuna Area del sistema di classificazione (Operatori, Collaboratori, Funzionari, Elevate Professionalità), al termine delle procedure selettive indette per il personale selezionato sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 86 del CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021, sottoscritto in data 18.01.2024, posseduti alla data di pubblicazione del bando.
2. I criteri selettivi applicati alle procedure per l’attribuzione del differenziale stipendiale, che determinano un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sono:
 - A. Media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite: massimo 50 punti;
 - B. Esperienza professionale maturata: massimo 40 punti;
 - C. Ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 81 del CCNL I.R. 2019-2021, correlati alle diverse capacità professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi: massimo 10 punti.
3. A favore dei candidati che non abbiano conseguito progressioni economiche da più di 6 anni verrà attribuito un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al

3% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui ai punti sub 2.B e 2.C, per un importo totale massimo di 1,5.

4. Ai fini della formazione delle graduatorie il punteggio complessivo è calcolato sommando i punteggi ottenuti dalla valutazione di ciascun criterio di cui al precedente comma 2 e - ove spettante - al precedente comma 3.

A. MEDIA DELLE ULTIME TRE VALUTAZIONI INDIVIDUALI ANNUALI CONSEGUITE (massimo 50 punti)

Tale criterio attiene all'esperienza professionale acquisita dal candidato, in relazione ai risultati conseguiti dal dipendente nell'ambito delle valutazioni della performance individuale. Il punteggio massimo conseguibile di 50 punti è attribuito sulla base della media delle tre ultime valutazioni conseguite dal candidato.

Per il personale appartenente all'Area delle Elevate Professionalità la previsione di cui all'art.86 del CCNL I.R. 2019-2021 va intesa come media delle valutazioni conseguite per lo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 88 CCNL I.R. 2019-2021 ricoperti nell'ultimo triennio.

Nel caso in cui un dipendente sia risultato "non valutabile" per uno dei tre anni di riferimento, a causa di assenza equiparata a presenza, verrà presa in considerazione la media delle altre due valutazioni.

Per il personale appartenente all'Area delle Elevate Professionalità, nel caso in cui un dipendente sia risultato "non valutabile" per uno dei tre anni di riferimento, a causa di assenza equiparata a presenza, verrà presa in considerazione la media dell'ultimo biennio.

B. ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA (massimo 40 punti)

Il punteggio massimo conseguibile per l'esperienza professionale maturata è di complessivi 40 punti. Il punteggio da attribuire deriva dall'effettivo periodo di servizio svolto dal dipendente nei ruoli nella Pubblica Amministrazione alla data del presente bando, considerando anche i periodi maturati con contratti di lavoro a tempo determinato, e dagli incarichi ricoperti nella misura seguente:

B.1 ANZIANITA' DI SERVIZIO (massimo 35 punti):

- Massimo 30 punti per l'anzianità maturata nello stesso differenziale stipendiale, ovvero posizione economica del precedente sistema di classificazione, al momento della partecipazione alle selezioni, conseguite dal

dipendente presso le strutture organizzative ove ha prestato servizio: 2 punti anno al netto dei tre anni necessari come requisito.

- Massimo 5 punti per l'anzianità ulteriore: 0.25 punti l'anno.

B.2 INCARICHI FORMALIZZATI (massimo 5 punti):

Il candidato, a sua discrezione, potrà inserire al massimo un numero di incarichi pari al doppio degli anni solari (dal 01.01 al 31.12) maturati nello stesso differenziale stipendiale, ovvero posizione economica del precedente sistema di classificazione, al momento della partecipazione alle selezioni (ad esempio per un'anzianità di 4 anni il numero massimo di incarichi da poter inserire sarà pari a 8) conseguiti nella attuale Area di appartenenza.

Incarico di posizione organizzativa*	Punti 1
Responsabile Unico di Procedimento (RUP) a presidio di attività negoziale per contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione di importo superiore a euro 40.0000	Punti 0.5
Direttore dell'esecuzione dei contratti pubblici (di lavori, servizi o forniture) di importo superiore a euro 40.000, qualora non coincidente con la figura di RUP	Punti 0.5
Addetto antincendio e addetto primo-soccorso**	Punti 0.5
Altri incarichi formalizzati (esclusivamente incarichi per attività specialistiche, partecipazione a tavoli tecnici, gruppi di lavoro, commissioni tranne quelle elettorali)	Punti 0.3
Commissioni elettorali	Punti 0.1

*in caso di incarico di durata fino a 6 mesi, il punteggio è pari a 0.5.

**Per gli incarichi di addetto antincendio e addetto primo soccorso varrà la certificazione annuale rilasciata dall'Amministrazione che attesti l'avvenuta partecipazione dell'addetto ad almeno il 75% (riproporzionate in caso di incarico di durata inferiore all'anno) delle attività della Scuola relative a tale mansione.

Nel caso di incarichi di valenza pluriennale verrà attribuito il punteggio previsto per ogni anno di durata dell'incarico o frazione superiore a 6 mesi. In caso di incarico di durata fino a 6 mesi verrà attribuito la metà del punteggio previsto.

Non verranno considerati gli incarichi su base elettiva.

C. ULTERIORI ALTRI CRITERI (massimo 10 punti)

I titoli di studio valutabili devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e sono così individuati:

- PERCORSI FORMATIVI (massimo 5 punti)

I corsi di formazione, attinenti alle mansioni svolte o all'Area professionale di appartenenza del dipendente devono essere debitamente attestati.

Il candidato, a sua discrezione, potrà inserire al massimo un numero di corsi di formazione, **della durata di almeno 4 ore**, pari al doppio degli anni solari (dal 01.01 al 31.12) maturati nello stesso differenziale stipendiale, ovvero categoria del precedente sistema di classificazione, frequentati nell'attuale Area di appartenenza.

Della durata superiore a 4 e fino a 10 ore	0.3 punti
Della durata superiore a 10 e fino a 20 ore	0.6 punti
Della durata superiore a 20 e fino a 30 ore	0.9 punti
Della durata superiore a 30 ore e fino a 40 ore	1.2 punti
Della durata superiore a 40 ore e fino a 50 ore	1.5 punti
Della durata superiore a 50 ore	1.8 punti

- ULTERIORI TITOLI DI STUDIO (massimo 5 punti):

Verrà valutato esclusivamente il titolo di studio superiore a quello richiesto dall'Area con attribuzione del punteggio riportato nella seguente tabella:

Titolo di studio	Operatori	Collaboratori	Funzionari	EP
Diploma	1	-----	-----	-----
Diploma universitario	1	1	-----	-----
Laurea triennale	1	1	-----	-----
Abilitazione professionale/Esame di Stato	0,5	0,5	0,5	0,5*
Laurea magistrale/specialistica	1	1	1	1
Laurea vecchio ordinamento	2	2	1	1
2ª Laurea	1	1	1	1
Master I o II livello/Corsi di specializzazione post laurea	1	1	1	1
Dottorato	1,5	1,5	1,5	1,5

*laddove il titolo risulti aggiuntivo rispetto ai requisiti richiesti per l'accesso alla categoria

Art.6 COMMISSIONE

Dopo la scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione, è nominata, con Decreto del Segretario Generale, la Commissione deputata alla valutazione composta da tre componenti scelti tra il personale docente e tecnico – amministrativo della SISSA o di altri Enti.

Al termine dei lavori la Commissione redige le graduatorie di merito dei candidati articolate per Area secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata e le trasmette all'Ufficio gestione e sviluppo risorse umane per la predisposizione del decreto di approvazione atti da parte del Segretario Generale e la successiva pubblicazione all'Albo e sul sito web della SISSA. Tale pubblicazione vale come comunicazione al singolo dipendente.

In caso di parità di punteggio, la priorità in graduatoria sarà determinata, in ordine:

1. all'anzianità nella posizione economica di appartenenza;
2. alla qualità delle prestazioni individuali;
3. alla maggiore età anagrafica.

Avverso la graduatoria il candidato può proporre opposizione entro 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa.

Decorso tale termine, la Commissione, esaminate le osservazioni presentate, redige la graduatoria definitiva che sarà nuovamente trasmessa all'Ufficio gestione e sviluppo risorse umane per gli adempimenti di competenza, tenuto conto delle eventuali priorità di cui al precedente comma.

Art.7 NORME FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data del decreto di emanazione e viene applicato in via sperimentale per il primo anno di adozione.

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni normative e contrattuali vigenti al momento dello svolgimento delle procedure selettive.